

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Castrovillari, - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxx Registro Generale degli Affari Contenziosi - ex Tribunale di Rossano - dell'anno xxx vertente

TRA

O(omissis) SNC (p.i.), in persona del legale rappresentante (omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)

ATTORE

E

BANCA(c.f. omissis), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. (omissis)

CONVENUTO

BANCA FILIALE OMISSIS

CONVENUTO CONTUMACE

BANCA 1 (p.i. omissis) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. (omissis)

INTERVENUTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

O(omissis) ha convenuto in giudizio **BANCA** e **BANCA FILIALE OMISSIS**, rappresentando:
- di aver “acceso” nell'anno 2001 presso la **BANCA FILIALE OMISSIS**, filiale di **OMISSIS**, sei rapporti di conto corrente, di cui uno standard xxx, un conto anticipi n. xxx, un conto di transito xxxx, un conto denominato “ant. fatt. senza notif. e canalizz.” n. xxx ed infine un conto ordinario xxx;
- che a seguito di successive fusioni tra gli istituti bancari, i medesimi rapporti di conto corrente erano proseguiti senza soluzione di continuità, con le numerazioni indicate, prima con la **BANCA FILIALE OMISSIS**, poi con la **BANCA**.

L'attore ha chiesto al Tribunale di: “in via preliminare: ritenere ammissibile fondata, per i motivi suesposti quivi ritrascritti, la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 61 del decreto legge n. 225/2010 cd. Mille proroghe come confermato dalla legge n. 10/2011 e per l'effetto sospendere il giudizio in corso, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale;

nel merito, [...] accertare la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per i motivi esposti e per l'effetto voglia, ancora, in relazione all'indebita percezione di interessi anatocistici e/o usurari da parte della banca convenuta, condannare la stessa alla restituzione di quanto illegittimamente percepito in pendenza del rapporto contrattuale di conto corrente, a favore dell'attore, che si vorrà quantificare in € 40.000/00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia da stabilirsi a mezzo della espletanda CTU;

disporre CTU per analisi del tasso effettivo globale e previo confronto con i tassi massimi consentiti dalla legge, accertare e dichiarare non dovuti gli interessi passivi/usurari il cui tasso viola la previsione ed il divieto di cui all'art. 1815 c. II c.c.; con vittoria di spese legali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.

A fondamento delle domande proposte, l'O(omissis) ha sostenuto:

-l'illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca, avendo la convenuta, in violazione degli artt. 117 e 118 del TUB, operato variazioni di tasso sfavorevoli al cliente senza provvedere alle dovute comunicazioni prescritte dalla legge, spesso superando i limiti del tasso soglia legislativamente stabiliti;

-l'illegittimità della previsione della commissione di massimo scoperto (CMS);

-l'illegittimità dei tassi praticati dalla banca convenuta, stante la nullità della pattuizione

relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c. e 1418 c.c..

Con comparsa di costituzione depositata in data 24.01.2012 si è costituita in giudizio **BANCA** la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto della domanda.

Con comparsa depositata in data 23.02.2018 si è costituita in giudizio **BANCA 1**, la quale, rappresentando di aver incorporato per fusione la **BANCA**, ha fatto proprie tutte le deduzioni, richieste e conclusioni di quest'ultima.

Esperita l'istruttoria mediante prove documentali ed espletamento di C.T.U., all'udienza del 16.5.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.

La domanda proposta dall'attore, da qualificarsi come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali asseritamente illegittime, è infondata per carenza di prova delle doglianze sollevate dall'attore.

Occorre premettere che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019, Rv. 656511 - 01).

Come chiarito nella citata pronuncia, in tema di ripetizione di indebito opera, infatti, “il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).

Ciò implica che, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che allegghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse debitore, sia onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa.”

Fermo quanto precede, quanto al caso di specie, si osserva che la società attrice ha genericamente dedotto l'arbitraria variazione degli interessi debitori da parte della banca, l'applicazione di interessi anatocistici e l'illegittimità della previsione della commissione di massimo scoperto, omettendo di produrre in giudizio i contratti recanti le condizioni economiche asseritamente illegittime.

La mancata produzione in giudizio di tale documentazione preclude, in base a quanto premesso, la possibilità di vagliare la fondatezza delle doglianze di parte attrice.

Quanto, invece, al conto n. xxx, per il quale, invero, risulta prodotto in atti il relativo contratto da parte della convenuta, si osserva quanto segue.

In relazione al preteso illegittimo esercizio dello jus variandi da parte della banca si rileva innanzitutto che la predetta deduzione si palesa del tutto generica, essendo assente nell'atto di citazione alcuna specifica indicazione in ordine alle modifiche apportate al contratto di conto corrente e alle relative condizioni; deve, inoltre evidenziarsi che nei contratti a tempo indeterminato, come si evince dallo stesso articolo 118 T.U.B., a dover essere approvata espressamente dal cliente è non già la modifica unilaterale in sé, bensì la clausola contrattuale che prevede tale facoltà e che nel caso di specie la predetta clausola risulta approvata espressamente dal cliente per iscritto (cfr. art. 17 del contratto, allegato alla produzione di parte convenuta).

Deve, inoltre escludersi la fondatezza della doglianza relativa all'illegittimità della previsione della commissione di massimo scoperto per difetto di causa.

Infatti, la commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide.

Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca ed è quindi meritevole di tutela giuridica.

Tale ricostruzione è stata avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha qualificato la c.m.s. come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/06; Cass. 11772/02).

Recentemente la S.C. ha confermato che l'art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008 - introdotto dalla Legge di conversione n. 2/2009 - disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, "pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa" (Cass. n. 12965/2016).

Attesa l'infondatezza della contestazione sul punto, pertanto, anche tale doglianza va rigettata.

Ne deriva che le risultanze della c.t.u., fondate sulla pretesa illegittimità della predetta clausola, non possono essere in questa sede condivise.

Anche la doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi è infondata, atteso che il contratto di conto corrente prodotto in atti prevede la medesima reciprocità per la capitalizzazione degli interessi, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato.

È noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al secondo comma, aggiunto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, dispone: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

Il secondo comma dell'art. 2 della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, a sua volta, dispone: "Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".

Di conseguenza, nel periodo successivo all'adozione della predetta delibera, non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece verificare se sia stata stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Deve rilevarsi che nel caso di specie l'art. 6 del contratto prodotto in atti (stipulato in data 11.12.2001) prevede che "gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nella comunicazione di apertura del conto" e che nella predetta comunicazione è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi; ne deriva la legittimità della relativa clausola. A tutto quanto premesso consegue il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, le spese del processo sono liquidate in € 6.500,00 (Fase di studio: € 1.500,00; Fase introduttiva: € 1.000,00 ; Fase istruttoria: € 1.500,00; fase decisionale: 2.500,00).

Le spese dell'espletata c.t.u. sono definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 491/2011 R.Gen.Aff.Cont. ex Tribunale di Rossano, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:

1. RIGETTA le domande di parte attrice;

2. CONDANNA O(omissis) SNC a rimborsare a **BANCA 1** le spese di lite che si liquidano in € 6.500,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- 3.PONE le spese della c.t.u. espletata in corso di causa a carico di parte attrice.

Così deciso il 9.11.2023

Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso

EX PARTE